



COMUNE DI BARDONECCHIA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 226 DEL 18/07/2025 REGISTRO GENERALE N. 500

OGGETTO:

OGGETTO: "FONDI FSC 2021-27 – LINEA DI AZIONE "STRATEGIE TERRITORIALI D'AREA OMOGENEA" EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZ. MELEZET, BORG. LES ARNAUD E FRAZ. ROCHEMOLLES - SCHEDA 22-01-2 – CUP C34H24000210003" – PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, addì DICIOOTTO del mese di LUGLIO nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con D.G.R. n. 1-6477 del 6 febbraio 2023, sono state individuate le aree territoriali omogenee, ulteriori rispetto alle aree interne e alle aree denominate Strategie Urbane d'Area (SUA), da finanziare con fondi FSC 2021-2027, al fine di avviare una politica regionale unitaria che trova il suo fondamento nell'individuazione delle aree territoriali omogenee che riguardano tutti i comuni del Piemonte per uno sviluppo economico, sociale e sostenibile, diffuso e partecipato su tutto il territorio regionale;
- con la D.G.R. n. 1-8251 del 12 febbraio 2024 (e successive D.G.R. n. 1-8297 del 18 marzo 2024 e 1-8619 del 27 maggio 2024) è stata approvata, in attuazione della D.G.R. n. 1-6477 del 6 febbraio 2023 e nell'ambito dell'Accordo per la Coesione del 7 dicembre 2023 (schema approvato con D.G.R. n. 30-7794 del 27 novembre 2023) la composizione definitiva delle aree territoriali omogenee, la ripartizione delle risorse previste dal FSC 2021-2027, pari a euro 105.000.000,00 per la linea di intervento delle Strategie territoriali d'area omogenea, e le relative disposizioni operative e finanziarie per il 2024;
- con la D.D. n. 54 del 26 marzo 2024 (e successiva D.D. n. 157 del 31 maggio 2024), è stato approvato l'"Avviso per la presentazione delle proposte progettuali ai fini dell'elaborazione dei Piani di intervento per l'attuazione delle Strategie territoriali d'area omogenea" in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1-8152 del 12 febbraio 2024 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 1-8297 del 18 marzo 2024", contenente le modalità di presentazione dei progetti da ammettere a finanziamento;
- il GAL Escartons e Valli Valdesi è stato individuato quale capofila dell'area omogenea territoriale Val Susa per la presentazione delle schede progetto previste nell'avviso approvato con la D.D. n. 54 del 26 marzo 2024;
- il comune di Bardonecchia, con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 11/09/2024, ha approvato in linea tecnica le seguenti schede progetto finalizzate alla partecipazione all'Avviso sopra citato:

- Scheda 1 - Efficientamento impianti di illuminazione pubblica fraz Millaures e borgate limitrofe
- Scheda 2 - Efficientamento impianti di illuminazione pubblica frazione Melezet, borgata Les Arnauds, fraz. Rochemolles
- Scheda 3 - completamento della riqualificazione urbana della passeggiata cd "donatori di sangue" e della via Papa Giovanni XXIII e riqualificazione urbana del sottopasso ferroviario di Via Medail;
- con determina Dirigenziale 5 dicembre 2024, n. 436 la Regione Piemonte ha approvato l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione FSC 2021/2027 per l'Area Territoriale Omogenea Val di Susa, con riferimento all'Avviso sopra richiamato;
- come da note pervenute al prot. 0001604 e 0001605 del 27/01/2025 il comune di Bardonecchia risulta assegnatario dei seguenti contributi:
 - € 90.000,00 per gli interventi di "Efficientamento impianti di illuminazione pubblica frazione Millaures e borgate limitrofe", scheda n. 22-01-1
 - € 225.547,62 per gli interventi di "Efficientamento impianti di illuminazione pubblica fraz. Melezet, borg. Les Arnauds e fraz. Rochemolles", scheda n. 22-01-2;
- con determinazione n. 71 del 18/02/2025 (r.g. 159) è stato conferito allo Studio Associato di Ingegneria Pasquini con sede in via Traforo n. 73, 10053 Bussoleno (TO), P. IVA 09834610017, nella persona dell'Ing. Davide Pasquini, l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo dei lavori in epigrafe, per un importo di per l'importo di € 18.720,00 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, per complessivi € 22.838,40;
- con prot. n. 11477 del 25.06.2025 è prevenuto il progetto esecutivo degli interventi da parte dell'Ing. Davide Pasquini.

Rilevato che il progetto esecutivo succitato, a firma del dott. Ing. Pasquini Davide comprendente gli elaborati previsti dall'allegato i.7 del D.Lgs. 36/23, è composto dai seguenti elaborati:

- 74.23.01.01.0 Capitolato speciale d'appalto;
- 74.23.01.02.0 Schema di contratto;
- 74.23.02.01.0 Relazione tecnica;
- 74.23.02.02.0 Incidenza della mano d'opera e durata dei lavori;
- 74.23.02.03.0 Cronoprogramma;
- 74.23.02.04.0 Piano di manutenzione;
- 74.23.03.01.0 Computo metrico estimativo;
- 74.23.03.02.0 Analisi prezzi ed elenco prezzi unitari;
- 74.23.03.03.0 Quadro economico;
- 74.23.04.01.0 Relazione illuminotecnica;
- 74.23.06.01.0 Piano di sicurezza e coordinamento;
- 74.23.06.02.0 Fascicolo dell'opera;
- 74.23.10.01.0 Frazione Melezet - Planimetria;
- 74.23.10.02.0 Borgata Les Arnaud - Planimetria;
- 74.23.10.03.0 Borgata Rochemolles – Planimetria;
- 74.23.20.01.0 Schema quadro elettrico nuove forniture
- 74.23.20.02.0 Schema quadro elettrico circuito AF.

Atteso che il progetto esecutivo sopra citato è stato elaborato quale lotto esecutivo del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato con Delibera di Giunta comunale n. 23 del 8.03.2023 a firma del dott. Ing. Pasquini Davide, e dell'ing. Fabio Peirola per quanto attiene al Piano di Sicurezza e Coordinamento ex D.Lgs. 81/2008, dal titolo: "Regolamento (UE) 2021/241 - Transizione verde - Riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica del comune di Bardonecchia", che riassume gli interventi necessari per l'ammodernamento e l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica comunale, compresi quelli di ex proprietà Enel Sole s.r.l. per la parte non ancora oggetto di intervento di riqualificazione nel corso del tempo, e redatto con la finalità di poter essere oggetto di eventuali bandi di finanziamento, anche legati al PNRR.

Dato atto che:

- il suddetto progetto esecutivo prevede un importo lavori un importo lavori di € 179.276,01, di cui € 2.565,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed un quadro economico complessivo di € 250.000,00;
- il CUP assegnato all'intervento è C34H24000210003 e che le opere sono state inserite nel piano triennale delle opere pubbliche, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, con codice CUI L86501270010-2024-00011;
- il suddetto progetto esecutivo è stato sottoposto a verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 ed allegato I.7 da parte del RUP ing. Francesco Cecchini, come da redatto ni data 26.06.2025 registrato al prot. 11690 a firma dello stesso RUP in contraddittorio con il progettista Ing. Davide Pasquini dello Studio Associato di Ingegneria Pasquini;
- il suddetto progetto esecutivo è stato approvato con Delibera di Giunta comunale n. 95 del 30.06.2025.

Considerato che:

- l'art. 50. c. 1 del D.Lgs 36/2023 dispone che *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*
 - a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
 - b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
 - c) *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;;*
 - *omissis...*;
- l'art. 17, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera h), le procedure negoziate come le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

Atteso che l'art. 48 del D.Lgs. 36/2023, per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, prevede:

- al comma 1 che *“L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II”;*
- al comma 2 che *“Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro”;*
- al comma 3 che *“Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”;*

Visti:

- l'art. 26, commi 3 e 3bis della Legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, commi 449 e 450 della L. 296/2006, modificata dall'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 14, smi, secondo il quale le Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute a ricorrere alle convenzioni e agli accordi quadro, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti ove esistenti, oppure, in subordine, a

effettuare sul MEPA, o sul sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa vigente, gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria;

- l'art. 62 comma 1 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. ai sensi del quale tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (Si richiama l'art. 23-ter, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma 501, della Legge n. 20/2015);
- l'art. 18 c.1 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce che "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto";

Considerato che il Comune di Bardonecchia, a seguito di accordi stipulati con la centrale unica di committenza, dispone del servizio di hosting condiviso per la piattaforma telematica di "E-procurement" denominata "TRASPARE".

Considerato che l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 27 settembre 2017, adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione.

Rilevato che:

- preliminarmente, come le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023.

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono riassunte nel presente provvedimento.

Precisato che per garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza si reputa utile e opportuno procedere, in via preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico per individuare i soggetti che intendono manifestare interesse alla partecipazione alla procedura negoziata di che trattasi.

Ritenuto pertanto di avviare apposita indagine di mercato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c del D.Lgs. 50/2023, rivolta a tutti gli operatori economici interessati a partecipare purché in possesso dei requisiti previsti in forza della tipologia dei lavori.

Tenuto conto:

- di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, primo periodo, del D.lgs. 36/2023, a mente del quale nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse

transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 54, a tenore del quale le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2;

Appurato che:

- in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: *metalmeccanici ed artigiani*.

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, assume il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) l'Ing. Francesco Cecchini, funzionario tecnico in servizio presso l'area tecnica del comune di Bardonecchia;
- il presente affidamento viene disposto nel rispetto dei principi di cui al Libro I, parti I e II del D.Lgs. 36/2023;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 23/12/2024 ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2025-2027 e relativi allegati";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23/12/2024 ad oggetto: "approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027 (ART. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011) e relativi allegati"

Visto l'art. 2 c. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con il citato D.P.R. n. 62/2013, "anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione";

Constatato che con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2014 e n. 06 del 30/01/2018, è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bardonecchia, ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190 e del DPR 16.04.2013 n. 62, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il combinato disposto degli artt.107 e 109 comma 2 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- l’art.151 comma 4 dello stesso TUEL in materia di principi di contabilità;
- gli artt. nn.183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 in materia di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 4 del 31 marzo 2025 con il quale sono state disposte le competenze in capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente, avente durata fino al 31 dicembre 2025;
- il Decreto sindacale n. 8 del 12 giugno 2024 con il quale sono stati individuati, con decorrenza dall’adozione dello stesso provvedimento, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, a qualsiasi titolo, i sostituti dei soggetti con incarichi di elevata qualificazione;

Visto l’art.9 del D.L. n.78/2009 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale verifica;

Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nel 2025;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Visto il D. Lgs n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. Di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente determinato.
2. Di indire, per i motivi descritti in premessa, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.c, del d.lgs. 36/2023, nella sua vigente formulazione, per l’appalto indicato in oggetto.
3. Di approvare:
 - il modello dell’avviso pubblico di indagine di mercato e i relativi allegati all’uopo predisposti;
 - il progetto redatto dall’ing. Davide Pasquini, il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati.
4. Di precisare che:

- si procederà all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando previa richiesta d'offerta a tutti gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti, iscritti allo strumento telematico di negoziazione Traspare Bardonecchia, che abbiano manifestato interesse a seguito di apposito avviso pubblico di indagine di mercato;
 - in conformità a quanto disposto all'art. 49, comma 5, del d.lgs. 36/2023, non essendo posto limiti al numero di operatori da invitare, non verrà applicato il principio di rotazione;
 - in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
 - con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;
 - si procederà all'affidamento in parola utilizzando il criterio del prezzo più basso;
 - ai sensi dell'art. 54, comma 1, primo periodo, del D.lgs. 36/2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, in sede di gara, sarà prevista l'esclusione automatica delle offerte che risulteranno anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
 - si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 - ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento del Comune, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;
 - per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario.
5. Di stabilire che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nella documentazione della procedura regolante il rapporto tra le parti.
6. Di impegnare sul bilancio di previsione 25-27 – annualità 2025 – ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme:

Creditore - motivo	ANAC – contributo di gara per l'anno 2025 di cui alla Delibera contributi 30 dicembre 2024, n. 598
Importo (€)	250,00
Capitolo/art.	9300.1
Descrizione cap.	FSC 21-27 . DGR 1-6477/2023 - PIANO INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE TERRITORIALI D'AREA OMOGENEA – SCHEDA 2 - LOTTO2 - EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUM. PUBBL. FRAZ. MELEZET, BORG. LES ARNAUDS E FRAZ. ROCHEMOLLES (VEDI CAP. Entrata 3002.1)
UEB 118	10.05.202
Cod. P.Fin	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.
CUP	C34H24000210003
Tipo copertura	Finanziato in parte con i fondi FSC 21-27 di cui alla determina Dirigenziale 5 dicembre 2024, n. 436 ed in parte con fondi propri

Creditore - motivo	Diversi – incentivi funzioni tecniche ai sensi del Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 36/2023", approvato don delibera di Giunta comunale n. 184 del 19.12.2023
Importo (€)	3.585,52
Capitolo/art.	9300.1

Descrizione cap.	FSC 21-27 . DGR 1-6477/2023 - PIANO INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE TERRITORIALI D'AREA OMOGENEA – SCHEDA 2 - LOTTO2 - EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUM. PUBBL. FRAZ. MELEZET, BORG. LES ARNAUDS E FRAZ. ROCHEMOLLES (VEDI CAP. Entrata 3002.1)
UEB 118	10.05.202
Cod. P.Fin	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.
CUP	C34H24000210003
Tipo copertura	Finanziato in parte con i fondi FSC 21-27 di cui alla determina Dirigenziale 5 dicembre 2024, n. 436 ed in parte con fondi propri

7. Di prenotare il seguente impegno sul bilancio di previsione 25-27 – annualità 2025:

Importo (€)	223.326,08
Capitolo/art.	9300.1
Descrizione cap.	FSC 21-27 . DGR 1-6477/2023 - PIANO INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE TERRITORIALI D'AREA OMOGENEA – SCHEDA 2 - LOTTO2 - EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUM. PUBBL. FRAZ. MELEZET, BORG. LES ARNAUDS E FRAZ. ROCHEMOLLES (VEDI CAP. Entrata 3002.1)
UEB 118	10.05.202
Cod. P.Fin	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.
CUP	C34H24000210003
Tipo copertura	Finanziato in parte con i fondi FSC 21-27 di cui alla determina Dirigenziale 5 dicembre 2024, n. 436 ed in parte con fondi propri

8. Di dare atto che l'impegno di spesa effettivo a favore della Ditta che risulterà aggiudicataria, nella misura effettivamente determinata a seguito dell'aggiudicazione, verrà assunto con successiva determinazione, precisandosi sin da ora che i capitoli di spesa del Bilancio di Previsione vigente presenta sufficiente disponibilità perché si possa far fronte ai pagamenti conseguenti all'aggiudicazione di che trattasi e che per gli esercizi ulteriori si procederà come da normativa vigente.

9. Di dare atto che:

- il CUP acquisito e assegnato all'intervento è indicato in oggetto;
- ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il RUP è stato individuato nel sottoscritto ing. Francesco Cecchini, Responsabile dell'Area Tecnica;
- ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

10. Di riservare alla stazione appaltante la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova

valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Gare e Appalti", senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa a riguardo, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del progetto (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione.

11. Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL D.Lgs. 267/2000,
12. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari.
13. Di ottemperare alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, provvedendo a pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile dell'Area
CECCHINI FRANCESCO
(firmato digitalmente)